



martedì 10 maggio 2016

RISPARMIO ENERGETICO

Contabilizzatori di calore: detrazioni del 50% per l'installazione

www.edilportale.com del 10/05/2016

Casa: aumentare il risparmio energetico grazie alla domotica

www.ediltecnico.it del 10/05/2016

Impianti termici: i periti industriali scrivono alla provincia

www.tarantosette.it del 9/05/2016

SICUREZZA

Sicurezza cantieri: le norme si applicano a tutti (anche agli atipici)

www.ediltecnico.it del 10/05/2016

Contabilizzatori di calore: detrazione del 50% per l'installazione

di Alessandra Marra 10/05/2016

Agenzia delle Entrate: l'agevolazione sale al 65% se contestualmente si sostituiscono gli impianti esistenti



10/05/2016 – Le spese per l'installazione di contatori individuali nei condomini per misurare l'effettivo consumo di calore, raffreddamento e acqua calda delle singole unità immobiliari, sono detraibili al 50%.

A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella [circolare 18/E](#), in cui risponde ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Contabilizzatori di calore: le detrazioni

Le Entrate hanno specificato che queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono **finalizzati al conseguimento di risparmio energetico**; come tali hanno diritto, fino al 31 dicembre 2016, della detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro.

Tuttavia se i dispositivi in questione sono installati **in concomitanza con la sostituzione**, integrale o parziale, **di impianti** di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, danno diritto alla detrazione prevista per interventi di **riqualificazione energetica pari al 65%** della spesa su un massimo di 30mila euro.

Contabilizzatori di calore: obblighi e scadenze

L'Agenzia ha ricordato che l'articolo 9 del [Dlgs 102/2014](#) prevede che, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, sia **obbligatoria l'installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali** per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

In tal modo sarà possibile favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la **suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi** di ciascun centro di consumo individuale.

Qualora, l'uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la norma prevede l'installazione di **sistemi di termoregolazione e contabilizzazione** del calore individuali per misurare il consumo di calore **in corrispondenza a ciascun radiatore** posto all'interno delle unità immobiliari.

© Riproduzione riservata

10 maggio 2016, 07:30

Casa: aumentare il risparmio energetico grazie alla domotica

Da qualche anno a questa parte si continua a fare riferimento in maniera sempre più frequente al tema della domotica, scorgendo all'orizzonte un potenziale enorme sviluppo in merito alle sue [...]

Da qualche anno a questa parte si continua a fare riferimento in maniera sempre più frequente al tema della **domotica**, scorgendo all'orizzonte un potenziale **enorme sviluppo** in merito alle sue **applicazioni** come potente **strumento tecnologico** per il **controllo degli impianti** e nella **gestione degli elettrodomestici**.

Un settore, quello della domotica, che può contribuire ad apportare un notevole contributo al **miglioramento dell'efficienza energetica** all'interno delle abitazioni, opponendosi in qualche modo alla crisi del settore edilizia concretizzatasi negli ultimi 5-6 anni. Secondo i **dati ISTAT** il numero complessivo delle abitazioni (nuove ed ampliamenti) per le quali è stato concesso il permesso di costruire, dopo il picco del 2005 (305.706 unità), evidenzia una progressiva e intensa caduta a partire dall'anno successivo e, nel 2014, il numero di concessioni di edilizia abitativa stimato dall'ANCE è di circa 5mila unità con una flessione complessiva che supera l'80%. Si tratta di uno dei livelli più bassi mai raggiunti, inferiore, escludendo gli anni del secondo conflitto mondiale, al 1936.

Domotica ed efficienza energetica

Gli **investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo**, che rappresentano nel 2015 il 37% del valore degli investimenti in costruzioni, sono l'unico comparto che continua a mostrare una tenuta dei livelli produttivi. Leggi anche l'articolo **Ecobonus 65%, Senato: stabilizzarlo fino al 2019**.

Rispetto al 2014, per gli investimenti in tale comparto, **si stima una crescita del 2% in termini reali**. L'aumento stimato per il 2015, pari a circa 1,8 miliardi di euro, è imputabile al potenziamento fino a dicembre 2016 della proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico. Gli investimenti nel recupero abitativo (manutenzioni straordinarie) mantengono incrementi significativi rispetto alle nuove costruzioni che invece continuano a sentire dal 2008 gli effetti della crisi economica.

In un'ottica complessiva risulta interessante notare come in base ad una indagine compiuta dall'**ANCE** nel 2014 presso le imprese associate (al fine di comprendere come sta evolvendo il mercato dell'efficienza energetica e il ruolo che le aziende di costruzioni stanno ricoprendo nella riqualificazione degli immobili esistenti) sia stato confermato un ampio interesse da parte delle imprese associate verso la realizzazione di immobili residenziali green: **la percentuale di nuovi edifici realizzati nel biennio 2012-2013 in classe energetica A** (< 15 kWh/m² annuo equivalente a 1,53 metri cubi di gas metano/m² annuo) o B (< 30 kWh/m² annuo, equivalente a 3,06 m³ di gas metano/m² annuo) è significativamente superiore al 50%, e lo stesso si può dire per le nuove iniziative partite nel 2014.

Consulta anche l'articolo **Ecobonus 2016: cessione ai fornitori e novità per gli incapienti (e i tecnici)**.

Smart Home & Building: prospettive per il presente

In tale direzione si capisce perfettamente che **le imprese più competitive siano quelle che hanno saputo**

investire nel know-how tecnologico: il contenuto tecnologico delle aziende è dato dalla ricchezza dei saperi a disposizione, dalla capacità di fornire soluzioni tecnologicamente avanzate che permettano di conseguire i risparmi energetici pianificati per la clientela. Dal lato della domanda, è necessario aumentare la conoscenza e la consapevolezza nell'uso dell'energia, in quanto è problematico far cambiare le abitudini delle persone con l'obiettivo di ridurre i consumi.

Ciò ci conduce alla esponenziale crescita che sta investendo la cosiddetta "Smart Home & Building": il 46% dei proprietari intende acquistare prodotti per la casa intelligente, soprattutto per sicurezza o risparmio energetico, che con applicazioni di videosorveglianza, sistemi di antintrusione e di telecontrollo degli impianti di climatizzazione e riscaldamento rappresentano il 18% degli oggetti e il 23% del mercato. Allineando tali dati è perfettamente comprensibile come la domotica, nata per migliorare il comfort di vita nei nostri alloggi, possa oggi trasformarsi in uno strumento potente per ridurre in modo significativo i consumi di energia.

La domotica per l'efficienza energetica delle abitazioni

Carlo Gustavo Quaranta , 2016, Maggioli Editore

La Domotica, nata per migliorare il comfort di vita nei nostri alloggi, può diventare uno strumento potente per ridurre in modo significativo i consumi di energia.

Il volume, diviso in cinque parti, illustra l'evoluzione, i vantaggi, le prospettive e le applicazioni. .

25,00-€ **22,50 €** [Acquista](#)

su www.maggiolieditore.it

Publicato da Redazione Tecnica il 10/05/2016 in EDILIZIA, EFFICIENZA ENERGETICA

Tags: domotica, riqualificazione, risparmio energetico

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/40330/casa-aumentare-risparmio-energetico-grazie-domotica/>

Impianti termici, i periti industriali scrivono alla Provincia

lunedì 9 maggio 2016



Dal 2012 i cittadini di Taranto non possono adempiere agli obblighi di legge riguardo alla messa a norma degli impianti termici, mentre coloro che risiedono in provincia continuano a versare un obolo a fondo perduto, in quanto presso il protocollo dell' Ente provinciale è possibile la consegna dell'auto dichiarazione con la certezza di non avere nessun servizio, in quanto non vi è nessun seguito se non un mero rilascio di ricevuta.

"Il 1 maggio 2015 - spiega il portavoce dei lavoratori Isolaverde - il servizio di supporto ai centri per l'impiego, composto da 25 unità di Taranto Isolaverde, è stato sospeso con la scusa che lo stesso era diventato di competenza della Regione. Invece la legge Delrio prevede che fino alla costituzione dell'Agenzia Nazionale del Lavoro le competenze rimangono alle Province, tant'è che la stessa Provincia continua a pagare regolarmente i loro stipendi con la ulteriore beffa di aver stipulato con la Regione una convenzione facendo entrare, subito dopo la nostra sospensione lavorativa presso i CTI, ex dipendenti amministrativi degli enti di formazione al posto che noi occupavamo da 18 anni".

Di seguito la lettera del presidente dei Periti Industriali, Gualtiero Maticchiera, al presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano.

"Cortese Presidente,

dalla lettura delle cronache locali, è con particolare attenzione che siamo ad evidenziare la criticità che, come tecnici abilitati, segnaliamo nella scelta della chiusura del servizio di controllo e verifica degli impianti termici sino ad ora affidato alla società ISOLAVERDE SPA. Non superfluo risulta in questa sede evidenziare che tale servizio trova riferimento normativo in un precipuo compito dell' ente Provincia: quello della Tutela Ambientale. In una città come la nostra, ove tali tematiche risultano di cogente attualità, immaginare un immediato futuro anche senza il controllo delle emissioni diffuse ai sensi delle vigenti norme, derivanti dagli impianti civili, affermiamo possa essere ulteriore aggravio al pericolo di inquinamento ambientale. La categoria professionale che rappresentiamo, da sempre con sensibilità professionali su tali temi, chiede alla S.V. una particolare attenzione alle tematiche rappresentate nella presente nota e richiede un incontro a breve da svolgersi nei tempi e modi a Lei più consoni".

9 maggio 2016, 14:47

Sicurezza cantieri: le norme si applicano a tutti (anche agli atipici)

Si concretizzano in maniera progressiva importanti cambiamenti in materia di sicurezza sul lavoro: le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro devono essere applicate sempre, ovverosia non soltanto quando nell'ambiente [...]

Si concretizzano in maniera progressiva importanti cambiamenti in materia di **sicurezza sul lavoro: le norme** sulla sicurezza negli ambienti di lavoro **devono essere applicate sempre**, ovverosia non soltanto quando nell'ambiente di lavoro sono presenti dipendenti, ma **anche quando ci sono altre persone legate all'azienda da un rapporto giuridico diverso da quello di natura subordinata**, o parenti che aiutano il datore di lavoro in modo occasionale.

A confermarlo, oltre alla **legislazione** (ossia uno dei pilastri della normativa, l'art. 2 del d.lgs. 81/2008) è anche un orientamento consolidato della **giurisprudenza**.

L'articolo 2 co.1 lett. a del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro definisce **lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro qualsiasi persona che**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di rapporto, **svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato**. Questo anche qualora la persona partecipi all'attività al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sicurezza sul lavoro: la tutela spetta a tutti

Tale norma è stata sviluppata e "riempita" mediante un deposito alluvionale di sentenze che ne hanno strutturato la forma mediante **esemplificazioni concrete**. La **tutela prevenzionale** è stata in questo senso estesa anche ai cosiddetti "equiparati": ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso, l'associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di tirocini formativi e iniziative di orientamento previste da leggi, il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali.

Tra i contributi giurisprudenziali va segnalata la sentenza della Cassazione 18073/2015, la quale ha specificato che è **lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro colui il quale sia autorizzato ad accedere nell'ambiente di lavoro** (un cantiere, nel caso di specie), chi vi accede per ragioni connesse all'attività lavorativa e chi si reca o sosta anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.

Leggi anche l'articolo **Sicurezza sul lavoro, responsabilità condivisa tra lavoratore e datore di lavoro**.

Le pronunce della Cassazione in materia

La Cassazione (sent. 45056/2015) ha inoltre stabilito che **anche gli "irregolari"** rientrano nella tutela prevenzionale, giudicando persuasiva la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di protezione per la sicurezza anche il lavoratore irregolare che si sia infortunato, qualora egli, anche se immigrato clandestino, risultasse svolgere attività lavorativa in base a congrui elementi. Un'altra sentenza della Suprema corte (n.

17581/2010) ha da canto suo riconosciuto che la normativa antinfortunistica tutela la sicurezza in tutte le forme di lavoro, compresa quella di chi collabori saltuariamente e al di fuori di un formale rapporto di lavoro.

La sentenza n. 22965 del 2014 ha inoltre stabilito che il cantiere, come ogni luogo di lavoro, non deve presentare pericoli per chiunque vi entri in contatto, per cui deve essere preclusa l'accessibilità alle fonti di rischio con opportune misure escludenti. Se vi accedono degli estranei e si infortunano, il datore per la sicurezza sul lavoro ne risponde.

Leggi anche Ecco il nuovo Regolamento europeo sui DPI: cosa cambia per la sicurezza.

Il principio possiede rilevanti implicazioni giuridiche e pratiche per quel che riguarda il responsabile della sicurezza: quest'ultimo ha l'obbligo di garantire la salute di tutti i soggetti che si trovino, anche occasionalmente, all'interno dell'ambiente di lavoro, senza poter escludere gli esterni alla struttura lavorativa. Di conseguenza, una sua responsabilità per violazioni previste nel Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro o nel Codice penale (con riferimento specifici a omicidio colposo o lesioni personali colpose, aggravate da violazioni di norme prevenzionali) affiora anche quando l'infortunato sia estraneo alle attività lavorative.